

TI_GERICHTE 11.2017.47 vom 28. Januar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.47

FR: TI_GERICHTE 11.2017.47 du 28 janvier 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.47 del 28 gennaio 2019

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del giudice del divorzio, diritto di visita, contributi di mantenimento per i figli, partecipazione a spese straordinarie per questi ultimi

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa essendo, oltre all'entità dei contributi alimentari per i figli, la disciplina delle relazioni personali con il genitore non affidatario, controversia impugnabile senza riguardo a soglie di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 10 aprile 2017. Inoltrato il 19 aprile 2017, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2

Nelle sue osservazioni AO 1 afferma che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, la moglie limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione adottata nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 3a). Nella fattispecie l'appellante riprende ampi stralci del memoriale conclusivo, ma ciò ancora non significa che non si confronti con il giudizio impugnato o che il ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. L'atto permette se non altro di capire che la convenuta mette in discussione il principio delle relazioni personali dei figli con il padre e i contributi alimentari per i figli stessi. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

E. 3

La regolamentazione delle relazioni personali con il padre è divenuta priva d'interesse per L_____, che ha raggiunto la maggiore età in pendenza di appello. Relativamente al figlio minore Le_____, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore in nome di lui. L'appello essendo stato presentato personalmente anche da AP 1, non occorre tuttavia approfondire la

questione.

E. 4

Il 28 giugno 2018 l'appellante ha trasmesso nuova documentazione (estratti bancari dal 1° luglio 2016 al 1° maggio 2018 di un conto del marito, una distinta dei movimenti sul conto postale del coniuge dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2018, il contratto d'impiego da lui sottoscritto con la P_____ SA di _____ il 1° maggio 2017, così come i conteggi di stipendio dal maggio del 2017 all'aprile del 2018) che AO 1 aveva prodotto il 21 giugno 2018 nella causa di divorzio. Da parte sua l'istante ha documentato, il 5 luglio 2018, la mancata promozione scolastica della figlia, chiedendo sostanzialmente la soppressione del contributo alimentare in favore di lei. L'appellante ha contestato tale richiesta, presentando il 18 luglio 2018 una dichiarazione sull'andamento scolastico di L_____ rilasciata dal preside dell'Istituto _____, come pure la pagella della figlia, già prodotti nella causa di merito, così come un'ordinanza del 3 luglio 2018 emessa dal Pretore attestante l'intimazione a AO 1 di tali documenti. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono adottati immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nel caso specifico la distinzione tra elementi ricevibili e irricevibili risulta, comunque sia, senza portata pratica, giacché – come si vedrà in appresso (consid. 8) – i nuovi fatti e la nuova domanda (soppressione del contributo alimentare per la figlia divenuta maggiorenne) non entrano in linea di conto ai fini del giudizio. In simili circostanze conviene passare senza indugio all'esame dell'appello.

E. 5

In merito alla disciplina delle relazioni personali fra padre e figli, il Pretore ha ricordato anzitutto che esse sono perturbate fin dall'avvio del procedimento e che da oltre due anni i figli non hanno più contatti con il genitore. Egli ha ritenuto che gli sforzi profusi per consentire un riavvicinamento sono stati vanificati dal comportamento della madre, la quale ha indotto i figli a un forte conflitto di lealtà, mentre nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa giustificare il completo stallo delle relazioni con il padre. Accertato come non emergano serie e oggettive ragioni perché i ragazzi non possano avere relazioni personali con il genitore, il primo giudice ha rilevato che i figli soffrono, e in particolare Le _____, da tempo seguito da uno psicoterapeuta, al punto che entrambi i minori hanno dichiarato anche durante l'audizione di non voler incontrare il padre. Considerate inoltre le difficoltà riscontrate nell'attuare provvedimenti volti al ripristino delle relazioni personali tra padre e figli, il Pretore ha rinunciato ad adottarne di nuovi, rinviando la questione alla procedura di divorzio e limitandosi a constatare, nel dispositivo, il principio secondo cui “non si fissano limitazioni alle relazioni personali fra padre e figli, che la madre è chiamata a incoraggiare”.

E. 6

L'appellante critica le considerazioni del Pretore quanto alle sue responsabilità in merito alla rottura delle relazioni personali fra padre e figli, lamentando un atteggiamento prevenuto nei suoi confronti. Essa sostiene di avere sempre dimostrato un atteggiamento aperto, come risulta dagli accordi raggiunti pendente causa e dal rapporto della mediatrice. Le difficili relazioni fra padre e figli sono attestate dall'esito del percorso di mediazione e si

sono acuite in seguito al persistere del marito nel frequentare un'altra donna. Pur condividendo la conclusione del Pretore, secondo cui la figura paterna non dev'essere esclusa dalla vita dei figli, essa rileva che le relazioni personali non possono essere stabilite senza il consenso di questi ultimi e sottolinea come i ragazzi abbiano espresso a più riprese il fermo rifiuto di incontrare il padre. L'appellante rimprovera poi al marito di essere sempre stato poco presente nell'educazione dei figli, incapace di trovare attività adatte a coinvolgerli, intimidatorio e colpevolizzante nei confronti suoi e del resto della famiglia, al punto da creare nei figli un forte disagio e finanche disturbi psicosomatici in Le _____. A suo parere, pertanto, il rifiuto dei figli non è riconducibile a un mero conflitto di lealtà e invoca il diritto loro di scegliere liberamente quali rapporti avere con il padre, senza imposizioni di terzi.

E. 7

Il primo interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha emanato il giudizio impugnato, quel 6 aprile 2017, il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto il 28 gennaio 2014 – azione di divorzio, in effetti, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto da statuire, in simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012 del 17 maggio 2013 consid. 5.2). Le misure a protezione dell'unione coniugale da lui emanate per tale periodo restano poi in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma egli non può più modificarle. Dopo l'avvio della procedura di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o di sopprimere quelle misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi anche durante la causa di divorzio. È vero che nel recente passato questa Camera ha dato prova di indulgenza, nel senso che un paio di sentenze a protezione dell'unione coniugale emanate nel corso di una procedura di divorzio sono state considerate alla stregua di decreti cautelari nelle rispettive cause di stato (sentenze inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018, consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018, consid. 2). Si trattava però di situazioni limite, giustificate dall'economia di giudizio. Nella fattispecie le contingenze sono diverse, poiché la decisione impugnata andrebbe considerata come una sentenza a tutela dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di divorzio e come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di tempo successivo. E l'atto impugnato non può essere trattato come una decisione bivalente. Non si disconosce che in concreto il Pretore ha continuato deliberatamente all'udienza del 31 marzo 2014 la procedura a tutela dell'unione coniugale (per evitare di “aprire un nuovo fronte giudiziario”) con l'assenso dei coniugi. A prescindere dal fatto però che non è dato a divedere quale difficoltà egli avrebbe incontrato nel trattare l'istanza cautelare come giudice del divorzio, una deroga alla competenza per materia posta dal diritto federale – anche solo per giurisprudenza – non è lecita, nemmeno con l'autorizzazione delle parti (Haldy in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 4 ad art. 4). Poco importa che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.

E. 8

Ne discende che in concreto, quando ha statuito il 6 aprile 2017 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al periodo precedente la litispendenza della causa di divorzio, intervenuta il 28 gennaio 2014. Non era più abilitato invece a regolare il diritto di visita (che dal 28 gennaio 2014 in poi poteva essere disciplinato solo dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato) né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il 28 gennaio 2014. A ben vedere egli non era più abilitato neppure a statuire sulla custodia parentale, decisione che competeva anch'essa al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio. Il dispositivo n. 2 della sentenza in questione tuttavia non è impugnato e questa Camera non può intervenire d'ufficio. Essa deve annullare ad ogni modo la sentenza in questione, nei limiti dell'appello, nella misura in cui il Pretore ha esulato dalla propria competenza per materia (giurisprudenza che al Pretore è nota da anni: sentenza inc. 11.2008.41 del 7 aprile 2009, consid. 2b). Sul diritto di visita e sui contributi alimentari per i figli dopo il 28 gennaio 2014 toccherà statuire cautelatamente, di conseguenza, al giudice del divorzio. A quest'ultimo incomberà anche di esaminare la richiesta formulata il 5 luglio 2018 da AO 1 per ottenere che da allora sia soppresso il contributo di mantenimento in favore di L _____, così come spetterà al giudice del divorzio tenere conto della documentazione presentata in appello da AP 1 sulla situazione economica del marito dal 2016 in poi.

E. 9

Per quel che è dei contributi alimentari in favore dei figli dal 13 giugno 2012 (data dell'istanza a protezione dell'unione coniugale), il Pretore ne ha fissato la decorrenza “dal mese di luglio 2012”, intendendo verosimilmente con ciò il 25 luglio 2012, come chiedeva la convenuta nel memoriale conclusivo. L'interessata medesima evoca tale decorrenza anche nelle motivazioni dell'appello, salvo proporre nelle domande – probabilmente per svista – quella del 25 maggio 2012. Sia come sia, si trattasse di una nuova domanda, questa non si fonderebbe su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC) e sarebbe finanche priva di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sarebbe quindi irricevibile.

E. 10

Nella sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato le vicissitudini professionali attraversate dall'istante dopo il licenziamento dalla ditta facente capo al suocero e ha rilevato le discrepanze fra la documentazione prodotta e le tassazioni agli atti. Posto ciò, egli si è dipartito dalle entrate e dalle uscite registrate nel conto della ditta individuale e nel conto personale di AO 1, reintegrando il costo dell'alloggio, le prestazioni fatturate e gli stipendi che non figuravano dalla movimentazione. Egli ha calcolato così le entrate nette di lui in fr. 2240.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013, in fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2015 e in fr. 3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (senza assegni familiari). Quanto al di lui fabbisogno minimo, il primo giudice ha ricordato che, come risultava dalle udienze tenute il 25 luglio e il 5 novembre 2012, fino al 31 agosto 2013 tale fabbisogno ammontava a fr. 1450.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 250.–, mentre il canone di locazione era pagato grazie a elargizioni dei genitori) e a fr. 2819.65 mensili dal 1° settembre 2013 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione fr. 800.–, spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 40.–, cassa malati fr. 247.–, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile privata fr. 19.65, imposta di circolazione fr. 33.70, assicurazione dell'automobile fr. 59.35, “terzo pilastro” vincolato, assicurazione indennità

giornaliera in caso di malattia e contro gli infortuni fr. 269.95 complessivi). Relativamente alla moglie, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1337.50 mensili dal 2012 al 2014, in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2363.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 660.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati stimato fr. 250.–, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile privata fr. 25.45, assicurazione dell'automobile fr. 96.75, imposta di circolazione fr. 15.90). Il Pretore ha determinato infine il fabbisogno in denaro di L. _____ in fr. 2068.– mensili (inclusa la retta della scuola privata) e in fr. 1551.– mensili quello di Le _____ (inclusi di fr. 270.– mensili per trattamenti psicologici non coperti dalla cassa malati). Egli ha scartato invece l'ipotesi di un contributo di accudimento, rilevando che la madre affidataria è in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno minimo. Appurato che il bilancio della famiglia denota un importante ammanco, il primo giudice ha ritenuto perciò che, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo, per ciascun figlio AO 1 disponeva dal luglio 2012 all'agosto 2013 di fr. 395.– mensili, dal settembre 2013 al dicembre 2015 di fr. 340.18 mensili e dal gennaio 2016 in poi dispone di fr. 128.15 mensili. Visto quanto da lui offerto, il Pretore ha fissato in definitiva un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 400.– mensili (arrotondati) per il primo periodo, di fr. 340.– mensili (arrotondati) per il secondo e di fr. 250.– mensili dal gennaio 2016 in poi, assegni familiari non compresi.

E. 11

L' appellante chiede di rivalutare le entrate del marito (fr. 2240.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013, fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2015 e fr. 3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi, senza assegni familiari) a fr. 4500.– mensili, dolendosi – in sintesi – che la documentazione prodotta dal coniuge è contraddittoria e incompleta, tanto che non fornisce alcuna indicazione sui proventi della società S. _____ Sagl, di cui AO 1 è stato amministratore e fondatore. Inoltre, essa sottolinea, il marito è stato in grado di acquistare una M. _____ di cui non necessita a fini professionali, di pagare fr. 503.90 mensili per la copertura complementare dell'assicurazione malattia e di contribuire con fr. 500.– mensili alla retta della scuola privata per Le _____. A suo parere, considerate le numerose attività commerciali dell'interessato, il primo giudice non poteva dipartirsi unicamente dagli accrediti per stipendio e dai prelievi privati dai conti di lui, ma doveva considerare anche il valore della sostanza aziendale e il tenore di vita. Considerato l'indebito rifiuto del marito di cooperare, si sarebbe dovuto applicare inoltre l'art. 164 cpv. 2 CPC e imputargli un reddito di almeno fr. 4500.– mensili, come essa aveva indicato nel memoriale conclusivo, rimasto incontestato. Da quest'ultima affermazione va subito sgombrato il campo, giacché la questione legata al reddito di AO 1 era tutt'altro che incontestata: nel proprio memoriale conclusivo del 19 gennaio 2017 l'istante dichiarava infatti un reddito di fr. 2500.– mensili (pag. 8), mentre la convenuta prospettava nel suo memoriale conclusivo del 10 gennaio 2017 un reddito di fr. 4500.– mensili (pag. 14). L'accertamento era dunque litigioso, senza che – contrariamente a quanto asserisce la convenuta – l'istante fosse obbligato a replicare.

a) In merito alla S. _____ Sagl, il marito ne è stato socio gerente sin dalla fondazione avvenuta l'11 dicembre 2013 (doc. 28), ma ha rifiutato di produrre la contabilità e la documentazione bancaria della ditta, dichiarando prima di esserne stato unicamente amministratore (lettera del 18 agosto 2016, agli atti) e poi di non esserne mai stato il

proprietario, avendone sottoscritto le quote a mero titolo fiduciario (lettera del 20 settembre 2016, agli atti). Agli atti figura invero un contratto fiduciario del 2 dicembre 2013 in cui AO 1 si impegnava a sottoscrivere 200 quote della futura società per conto di _____ A _____ (doc. RR). A un sommario esame come quello che governa una procedura a tutela dell'unione coniugale le spiegazioni del marito appaiono verosimili. In circostanze del genere non si giustificava perciò di fare ricorso all'ammontare del capitale e a eventuali utili societari. Si aggiunga che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, neppure la dichiarazione del 25 settembre 2014, secondo cui la società non aveva per il momento versato compensi all'istante ("finora": doc. II), è contraddetta dagli atti, l'accredito di fr. 3500.– della medesima sul conto di AO 1 essendo intervenuto successivamente (il 17 dicembre 2014: doc. OO 1). E di tale retribuzione il Pretore ha tenuto conto nelle entrate del marito per quel periodo, ma non poteva considerarla per il tempo precedente. b) AP 1 fa notare che il marito è titolare di una ditta individuale ("AO 1 _____") e figura quale rappresentante di numerose aziende. Ora, scopo di quella ditta individuale è, secondo il registro di commercio, "la prestazione di servizi e consulenza nel campo della promozione degli affari; l'assunzione di rappresentanze di agenzie operanti nel settore promo-pubblicitario". Dato il genere di attività svolta a titolo indipendente, non deve sorprendere quindi che il marito intrattenga relazioni con svariate imprese e si presenti come loro rappresentante (doc. 24 e 27), fermo restando che una simile relazione d'affari non comporta necessariamente entrate regolari. L'interessata sottolinea che il marito ha prodotto fatture emesse a una di tali società per le sue consulenze e intermediazioni (doc. HH). Essa non spiega tuttavia come la circostanza possa influire sull'apprezzamento delle entrate di lui. Contrariamente a quanto essa assevera, neppure risulta che l'affermazione secondo cui il marito a quel momento aveva incassato solo fr. 350.– dalla ditta D _____ sia contraddetta dagli atti (lettera del 9 ottobre 2014: act. XXII). Nei conti indicati dall'appellante (doc. OO 1), infatti, fino all'ottobre del 2014 non si riscontrano accrediti di quella ditta, bensì unicamente trasferimenti dal conto della ditta individuale a quello personale. Dalla documentazione bancaria risulta invero che AO 1 ha incassato compensi da svariate società ed enti, operando trasferimenti fra conti privati e conti della sua ditta. Risulta altresì che dopo la sua assunzione da parte della P _____, egli ha percepito uno stipendio, continuando a riscuotere fatture per l'attività indipendente. Di tali entrate nondimeno il Pretore ha tenuto conto nei calcoli fondati sui movimenti dei conti privati e commerciali. Inoltre per contestare la completezza dei movimenti sui conti del marito e rendere verosimile un reddito più alto di quello che si evince dai conti bancari non basta evocare l'esistenza di numerosi rapporti d'affari. Quanto alla sostanza aziendale della ditta individuale, per tacere del fatto che la medesima sarebbe vincolata all'esercizio dell'attività professionale, neppure l'appellante indica di quali attivi possa disporre il titolare di una ditta di rappresentanze commerciali avviata da pochi anni e che per di più svolge la propria attività a domicilio. A un sommario esame non si scorgono in definitiva ragioni sufficienti per ritenere che il marito disponga di sostanza aziendale da destinare al mantenimento dei figli. c) Riguardo al tenore di vita di AO 1, dagli atti emerge che, rispetto al 2012, questi ha stipulato un'assicurazione malattia complementare "reparto privato mondo" dal costo di fr. 158.60 mensili (doc. MM). Il premio complessivo della sua copertura sanitaria è aumentato così da fr. 348.20 mensili nel 2012 (doc. M) a fr. 503.90 mensili nel 2016 (doc. MM). Ciò non basta tuttavia per accertare che egli sostenga un tenore di vita inconciliabile con le proprie entrate. L'appellante afferma altresì che il marito ha contribuito a pagare la retta della scuola privata per Le _____ versando fr. 500.–

mensili, ma agli atti figurano soltanto gli addebiti di quattro rette di fr. 652.– dal febbraio al maggio del 2014 (doc. OO 2). Quanto all'acquisto dell'automobile, l'investimento appare giustificato dall'esercizio dell'attività di rappresentate commerciale (sotto, consid. 12a). Esso consiste per di più in un veicolo usato, costato fr. 7500.– e pagato a rate (doc. GG), sicché non si può dire che la spesa dimostri particolari disponibilità del soggetto. d) Per il resto l'appello si esaurisce in una cronistoria del processo e nella riproduzione delle citazioni dottrinali contenute nel memoriale conclusivo (pag. 18; appello, pag. 14 a 19), AP 1 deplorando di aver dovuto insistere nei confronti del marito per ottenere la produzione della documentazione richiesta e ripetendo che in concreto va applicato l'art. 164 cpv. 2 CPC. Che il marito non sia stato particolarmente sollecito è vero. Per finire, tuttavia, l'unica documentazione non prodotta è quella relativa alla S_____ Sagl e il rifiuto, come detto (consider. a), non è di rilievo per apprezzare la capacità finanziaria dell'istante. Senza dimenticare che quanto dispone l'art. 164 cpv. 2 CPC è una facoltà del giudice e non un obbligo (Schmid in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione n. 2 ad art. 164). In ultima analisi, non si giustifica nella fattispecie di imputare al marito un reddito di fr. 4500.– mensili netti privo di ogni riscontro concreto. Riguardo ai calcoli del Pretore circa i movimenti sui conti bancari di lui, l'interessata non muove contestazioni.

E. 12

L'appellante contesta il fabbisogno minimo di AO 1, chiedendo di ridurlo a fr. 2397.– mensili perché nelle ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia non è giusto riconoscere spese per un veicolo privato, il coniuge lavorando a domicilio, né il costo di assicurazioni non obbligatorie stipulate dal marito. a) Dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, i costi d'automobile vanno tralasciati. Qualora le trasferte siano indispensabili, si riconosce il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid. 10 con rinvio). Nella fattispecie è pacifico che la famiglia versa in una situazione di ammanco. L'uso di un veicolo privato appare tuttavia necessario per il genere di attività professionale svolta dal marito, attivo anche a titolo indipendente nel settore delle rappresentanze commerciali (verbale del 31 marzo 2014, pag. 2). Che la sede della sua ditta corrisponda al domicilio di lui non esclude la necessità di un veicolo privato per scopi professionali. Tanto meno ove si consideri che, mancando ogni forma di contabilità, la spesa non è neppure stata dedotta dall'utile aziendale, calcolato direttamente dal Pretore sulla base delle entrate desumibili dai conti dell'interessato. b) Quanto al premio delle assicurazioni facoltative, l'interessata ne ha chiesto lo stralcio dal fabbisogno minimo del marito a fronte delle difficoltà economiche in cui si trova la famiglia. Contrariamente all'opinione di AO 1, pertanto, la pretesa è sufficientemente motivata. E in effetti, dandosi ristrettezze economiche, i premi di assicurazioni facoltative come quella complementare della LAMal, l'assicurazione contro la responsabilità civile e l'assicurazione dell'economia domestica non possono trovare spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. In simili circostanze il fabbisogno minimo delle parti rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (RtiD II-2017 pag. 778, consid. 6b con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Riguardo agli oneri sociali, invece, i premi dell'AVS/AI/IPG, dell'assicurazione contro la disoccupazione, della cassa malati, dell'assicurazione infortuni, della cassa pensione e della previdenza professionale, così come le quote di affiliazione ad associazioni professionali vanno riconosciuti quali supplementi al minimo di base del diritto esecutivo, purché non siano già dedotti dal salario (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3). c) Ne segue che dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno espunti fr. 19.65 mensili per l'assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile privata, mentre per quanto concerne il premio dell'assicurazione complementare LAMal, esso nemmeno figura nel fabbisogno minimo accertato dal Pretore. Le coperture per perdita di guadagno in caso di malattia, d'infortunio complementare alla LAINF e di previdenza vincolata con assicurazione in caso di incapacità di guadagno sono invece ammissibili nel periodo compreso dal 1° settembre 2013 al 31 marzo 2016, durante il quale l'interessato, attivo unicamente a titolo indipendente, non beneficiava d'altro. Dal 1° aprile 2016 per contro gli oneri sociali a copertura di simili rischi sono già dedotti dallo stipendio percepito dalla P_____ SA (doc. NN). Per quanto di rilievo ai fini del giudizio, il fabbisogno minimo dell'istante va dunque confermato in fr. 1450.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013 e fissato in fr. 2803.– mensili da allora in poi.

E. 13

Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo da fr. 2363.10 a fr. 3851.40 mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente. a) Relativamente al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha calcolato in fr. 625.– mensili, dopo avere dedotto dalla pigione di fr. 1500.– mensili (spese accessorie incluse) le quote di un terzo e di un quarto già comprese nel fabbisogno in denaro dei figli. L'appellante eccepisce che tale deduzione non si giustifica, AO 1 non essendo in grado di coprire il fabbisogno in denaro dei figli, ma l'argomentazione non può essere condivisa. Il criterio adottato dal primo giudice è conforme alla giurisprudenza di questa Camera, invalsa da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), la quale si ispira alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Queste prevedono che un terzo del costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto in quello del secondo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2^a edizione, pag. 13 in alto). Che i genitori non abbiano modo di finanziare il fabbisogno in denaro dei figli ancora non giustifica decurtazioni al fabbisogno di questi ultimi (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3), né l'interessata può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo una voce di spesa che pertiene al fabbisogno in denaro dei figli. b) Per quel che attiene al premio della cassa malati, che il Pretore ha stimato di fr. 250.– mensili, l'appellante obietta che dal doc. 20 risulta una spesa effettiva di fr. 663.30 mensili. Quel documento consiste tuttavia in un riepilogo dei premi mensili per tutti i membri della famiglia e non permette di capire a quanto ammonti il costo dell'assicurazione obbligatoria della sola moglie. Non soccorrono le premesse dunque per reputare inverosimile la stima del Pretore. Come per il marito, dal fabbisogno minimo della moglie va tolto inoltre, per le ragioni già illustrate (consid. 11c), il premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile privata. c) L'appellante espone fr. 200.– mensili per il costo del carburante. Se non che, come detto (consid. 11a), dandosi ristrettezze economiche gli oneri relativi a un veicolo privato vanno tralasciati se non sono indispensabili. Nella fattispecie la moglie vive dal 1° ottobre 2012 a _____ (doc. 20), dove ha sede anche la _____ Sagl per la quale svolgeva l'attività di contabile a ore. Solo dal gennaio 2015 essa lavora in un negozio nel centro di _____. Anche volendo considerare quest'ultima circostanza (successiva all'introduzione della causa di divorzio e quindi sottratta alla cognizione del giudice a tutela dell'unione coniugale), andrebbe riconosciuto quindi il solo costo di un abbonamento ai trasporti pubblici. Come si vedrà in appresso, tuttavia, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull'esito dell'appello, dal momento che AP 1 non chiede contributi alimentari per sé. Non è il caso dunque di attardarsi al riguardo.

E. 14

In relazione al proprio reddito l'appellante sostiene che attualmente esso ammonta in media a fr. 2512.40 mensili, mentre il Pretore lo ha accertato in fr. 1337.50 mensili dal 2012 al 2014, in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora. L'argomento cade nel vuoto, poiché decisivo ai fini dell'attuale giudizio è il reddito conseguito da AP 1 dal 25 luglio 2012 (decorrenza dei contributi alimentari per i figli) fino al 28 gennaio 2014 (litispendenza dell'azione di divorzio), ovvero – in pratica – gli introiti del 2012 e del 2013. Le entrate successive andranno considerate dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa del divorzio.

E. 15

Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante non contesta quello di L_____ (fr. 2068.– mensili), ma chiede di portare a fr. 2551.– mensili quello di Le_____, includendo un contributo di accudimento di fr. 1000.– mensili. A suo dire, essa si occupa del ragazzo, che a causa della sua instabilità necessita di essere seguito da uno psicologo, per almeno due ore al giorno. a) La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), non ha effetto retroattivo. Essa si applica anche alle cause già pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 13 c bis tit. fin. CC; v. anche art. 407 b cpv. 1 CPC), ma solo per i contributi alimentari successivi al 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del

E. 18

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato per il lasso di tempo successivo alla litispendenza della causa di divorzio (ma non la riforma della sentenza pretorile nel senso auspicato), esce vittoriosa in misura esigua sull'aumento dei contributi alimentari e risulta del tutto sconfitta sulla partecipazione ai costi medici straordinari per Le_____. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda al marito, il quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Nel complesso l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese giudiziarie di primo grado. La richiesta dell'appellante di addebitare tutti gli oneri processuali al marito con obbligo di rifonderle fr. 18 109.20 per ripetibili non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello, ipotesi che non si verifica in concreto.

E. 19

Conformemente all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale sentenza è comunicato anche al figlio Le_____. La notificazione a L_____ avviene per il tramite del suo patrocinatore di fiducia.

E. 20

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso, controversa essendo, oltre all'entità dei contributi alimentari per i figli, la disciplina delle relazioni personali tra figli e genitore non affidatario (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 5 è riformato come segue: AP 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: Dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013: fr. 415.– mensili per la figlia L_____ e fr. 375.– mensili per il figlio Le_____, assegni familiari non compresi. Dal 1° settembre 2013 in poi: fr. 365.– mensili per la figlia L_____ e fr. 335.– mensili per il figlio Le_____, assegni familiari non compresi. 2. Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione a: – (in estratto, consid. 7 e 16 e dispositivo 1); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.